

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA SEZIONE DISCIPLINARE

del Consiglio Superiore della Magistratura

composta dai Signori:

Avv. Prof. Francesco	GUIZZI	-Componente eletto dal Parlamento	PRESIDENTE
Avv. Prof. Giovanni	QUADRI	-Componente eletto dal Parlamento	COMPONENTE
Dott. Arnaldo	VALENTE	-Magistrato di corte di cassazione dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori	COMPONENTE
Dott. Vittorio	MELE	-Magistrato di corte di cassazione, dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, con funzioni di Consigliere della Corte di Cassazione	COMPONENTE
Avv. Prof. Vittorio	FROSINI	-Componente eletto dal Parlamento	COMPONENTE
Dott. Vladimiro	ZAGREBELSKY	-Magistrato di corte di appello	COMPONENTE
Dott. Vincenzo	MARICONDA	-Magistrato di tribunale	COMPONENTE
Dott. Edmondo	BRUTI LIBERATI	-Magistrato di tribunale	COMPONENTE
Dott. Vincenzo	ODDONE	-Magistrato di corte di cassazione	COMPONENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero, delegato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte dott. Guido GUASCO e con l'assistenza del segretario

25

magistrato di corte di appello, dott. Ugo ROSSI, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei procedimenti disciplinari riuniti nn.ri 3/80, 31/81 e 54/81 del registro generale a carico del

dott. Antonio ALIBRANDI,
magistrato di corte di cassazione con funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Roma,

i n c o l p a t o

I.-della infrazione disciplinare di cui all'art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946, n.511:

1) per avere mancato ai doveri inerenti alla sua qualità interferendo nella istruttoria penale condotta da un magistrato della Procura della Repubblica di Roma e tentando di indurre l'ufficiale di Polizia Giudiziaria che procedeva a perquisire della sede del "Fronte della Gioventù" in via Sommacampagna di Roma a trasgredire ai suoi doveri.

Fatti accaduti in Roma, il 16 giugno 1977;

2) per avere affermato che il dott. Marrone era appartenente all'organizzazione del "Soccorso Rosso" ed era amico e frequentatore degli ambienti dell'ultra-sinistra notoriamente operanti la guerriglia urbana, in occasione dell'episodio già indicato nel precedente capo di incolpazione.

Fatto accaduto, in Roma, il 16 giugno 1977;

II.-di aver tenuto in ufficio e fuori una condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione dovuta ad un magistrato, compromettendo altresì il prestigio dell'Ordine Giudiziario (art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n.511).

./.

In particolare:

a) Nel dicembre del 1977, nel corso di un processo a carico di 27 persone accusate di ricostituzione del partito fascista che si stava celebrando presso la IX Sezione del Tribunale di Roma, avvicinava più volte il pubblico ministero d'udienza dott. Mario Amato cercando di influenzare con varie argomentazioni la valutazione degli atti processuali e sostenendo fra l'altro che l'accusa era tutta una montatura opera del magistrato che aveva istruito il procedimento;

b) Nello stesso periodo di tempo di cui al capo precedente e comunque tra gli ultimi mesi del 1977 ed i primi del 1978, parlando in più riprese con il collega dott. Paolo CEMMI e facendo riferimento ad iniziative processuali del dott. Mario AMATO nel procedimento di cui sopra, indirizzava a quest'ultimo espressioni di vendetta e di minaccia;

c) In epoca non precisata ma successiva all'episodio sub) a, incontrava per le scale del Tribunale di Roma il dottor Amato, al cui saluto non rispondeva né la prima né la seconda volta. Avendogli quindi il collega garbatamente chiesto "Ci dobbiamo salutare oppure no?", si allontanava profferendo a voce alta alcune frasi/ ^{fra} le quali "Bisogna avere la coscienza pulita e, dopo avere "gridato qualcosa" che riguardava le accuse rivolte al dott. Franco Marrone in sede parlamentare, aggiungeva "Anche tu sei di Magistratura Democratica", richiamando l'attenzione di molte persone;

d) Il 12 marzo 1980, in un ascensore del predetto Tribunale, presenti altre persone, fissava ostentatamente negli occhi il dott. Amato il quale gli faceva notare la scorrettezza di tale comportamento. Al che, così replicava "...Non ti si può guardare? Vuol dire che hai la coda di paglia!".

e) Il 21 aprile 1980, in Roma, invitato da un maresciallo e da un agente di pubblica sicurezza a ricevere il decreto di citazione di testimonio 5586/80 A emesso dal Sostituto

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma dott. Pietro Giordano nei riguardi del figlio Alessandro Alibrandi, faceva presente con tono concitato che si trattava di un atto illegittimo e si rifiutava di firmarlo per ricevuta; telefonava ad un legale affermando che il giudice che aveva emesso il decreto apparteneva a Magistratura Democratica; avvertiva i verbalizzanti che avrebbe telefonato al Questore ed al Procuratore Capo della Repubblica, precisava che l'attenzione di quel servizio era sbagliata e li invitava ad occuparsi di altre cose; concludeva poi prospettando iniziative giudiziarie nei riguardi di tutti coloro che stavano perseguendo il figlio predetto.

III.-della violazione dell'art. 18 del R.D.L. 31 maggio 1946, n.511, per avere tenuto una condotta tale da renderlo immeritevole della fiducia e della considerazione dovuta ad un magistrato, compromettendo altresì il prestigio dell'Ordine giudiziario, in quanto, nei giorni successivi alla uccisione del collega Alessandrini, vedendo il collega dott. Mario Amato, in compagnia di altro magistrato, diceva ad alta voce alludendo ad essi che "Quelli erano i Giudici della Repubblica e facevano bene i terroristi ad ammazzarli".

Svolgimento del procedimento

Con sentenza del 28 settembre 1982 questa Sezione Disciplinare infliggeva al dott. Antonio ALIBRANDI, ritenuto responsabile di alcuni degli addebiti a lui originariamente contestati, la sanzione della censura con trasferimento di ufficio.

Il dott. Alibrandi proponeva ricorso avverso la predetta decisione e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 19 maggio 1983, rigettavano il ricorso per la sanzione principale, annullando invece la decisione impugnata per la sola parte relativa alla sanzione accessoria.

All'udienza odierna fissata per la discussione, il Procuratore Generale e l'Alibrandi concludevano per l'eliminazione del trasferimento di ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il dott. ALIBRANDI ha riproposto in questa sede un motivo di ricorso attinente alla illegittima composizione della Sezione Disciplinare per la presenza di due magistrati di cassazione entrambi nominati alle funzioni direttive superiori. Ha eccepito quindi che il giudice di rinvio deve essere, a norma del codice di procedura penale, un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. Ha dedotto inoltre la estinzione del procedimento per essere trascorsi due anni dalla richiesta di citazione per il giudizio, ai sensi dell'art. 13 della legge 3 gennaio 1981 n.1.

Nel merito ha opposto infine che il suo recente trasferimento alla Corte di Cassazione, disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura, rende ormai inoperante il trasferimento di ufficio, disposto con la sentenza di questa Sezione.

Sul primo punto va rilevato quanto alla eccezione di illegittima composizione della Sezione proposta già in sede di ricorso per cassazione, le Sezioni Unite hanno adeguatamente motivato respingendo quel motivo di ricorso con il richiamo alla sentenza n.86/82 della Corte Costituzionale, per cui questa Sezione non ha che da riportarsi alla motivazione contenuta nella decisione della Corte di Cassazione.

Inaccoglibile è poi l'eccezione della necessaria diversificazione del giudice di rinvio rispetto a quello del giudice la cui sentenza risulta annullata. A parte infatti il rilievo che l'art. 543 c.p.p. prevede anche ipotesi di rimessione allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, il rinvio alle norme del c.p.p. contenuto nell'art.

29

32 R.D.L. 31 maggio 1946 n.511 presuppone la compatibilità con il procedimento disciplinare. A questi effetti, non prevedendo la legge un supplente per ogni componente la Sezione Disciplinare, appare manifesta la impossibilità di un totale ricambio dei membri medesimi al fine di recuperare una Sezione diversamente composta in tutti i suoi componenti.

Quanto all'eccezione di estinzione, la questione è stata già risolta da questa Sezione (procedimento Santella) nel senso che al termine "sentenza" contenuto nell'art. 59 rinnovato del D.P.R. 16 settembre 1958 n.916 debba attribuirsi il significato di prima sentenza disciplinare, a nulla rilevando la fase soltanto eventuale dell'impugnazione e quella altrettanto eventuale del giudizio di rinvio.

Merita invece accoglimento l'ultimo punto difensivo sostenuto dal dott. ALIBRANDI attinente al suo avvenuto trasferimento alla Corte di Cassazione. La sanzione del trasferimento di ufficio ha riguardo infatti all'ufficio o alla sede giudiziaria nella quale l'incolpato svolge le sue funzioni e per ciò stesso presuppone che il magistrato non abbia ottenuto - nelle more del giudizio - un trasferimento, che costituisce già il risultato sostanziale della sanzione a lui inflitta.

Nè è a dirsi che in questo caso l'aver la Corte di Cassazione sede in Roma, dove già il dott. ALIBRANDI esplicava le sue funzioni, costituisca motivo di diversa valutazione. La Corte di Cassazione infatti, a parte il marginale rilievo che essa ha sede in edificio diverso e distante da quelli degli uffici di merito, ha sua giurisdizione su tutto il territorio dello Stato per cui si colloca fuori della distribuzione e delle competenze proprie di ogni altro giudice. Si tratta di un ufficio peraltro nel quale è praticamente inesistente il contatto con le parti e del tutto secondario il rapporto con gli avvocati patrocinanti presso quel giudice.

Ritiene pertanto questa Sezione che l'intervenuto trasferimento renda inoperativa la eventuale sanzione accessoria sulla quale l'annullamento delle Sezioni Unite imporrebbe nuovo giudizio e nuova motivazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 35 del R.D.L. 31 maggio 1946, n.511,

D I C H I A R A

non doversi far luogo alla sanzione accessoria del trasferimento di ufficio nei confronti del dott. Antonio ALIBRANDI.

Roma, 4 maggio 1984

I COMPONENTI

Giuseppe Orlandi

Luigi Valeri

Antonio Quirici

Antonio Frini

Madriofery

Vincenzo Magre

Elio Pato

Vincenzo Colonna

IL PRESIDENTE

Francesco G. S.

IL SEGRETARIO

Ugo Rossi

31

La sentenza che precede è stata comunicata:

- in data 30 maggio 1984 al Ministro di Grazia e Giustizia ed al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione;
- in data 22 giugno 1984 all'inculpato dott. Antonio ALIBRANDI.
- Non è stata proposta impugnazione.

Roma, 4 ottobre 1984

IL SEGRETARIO

